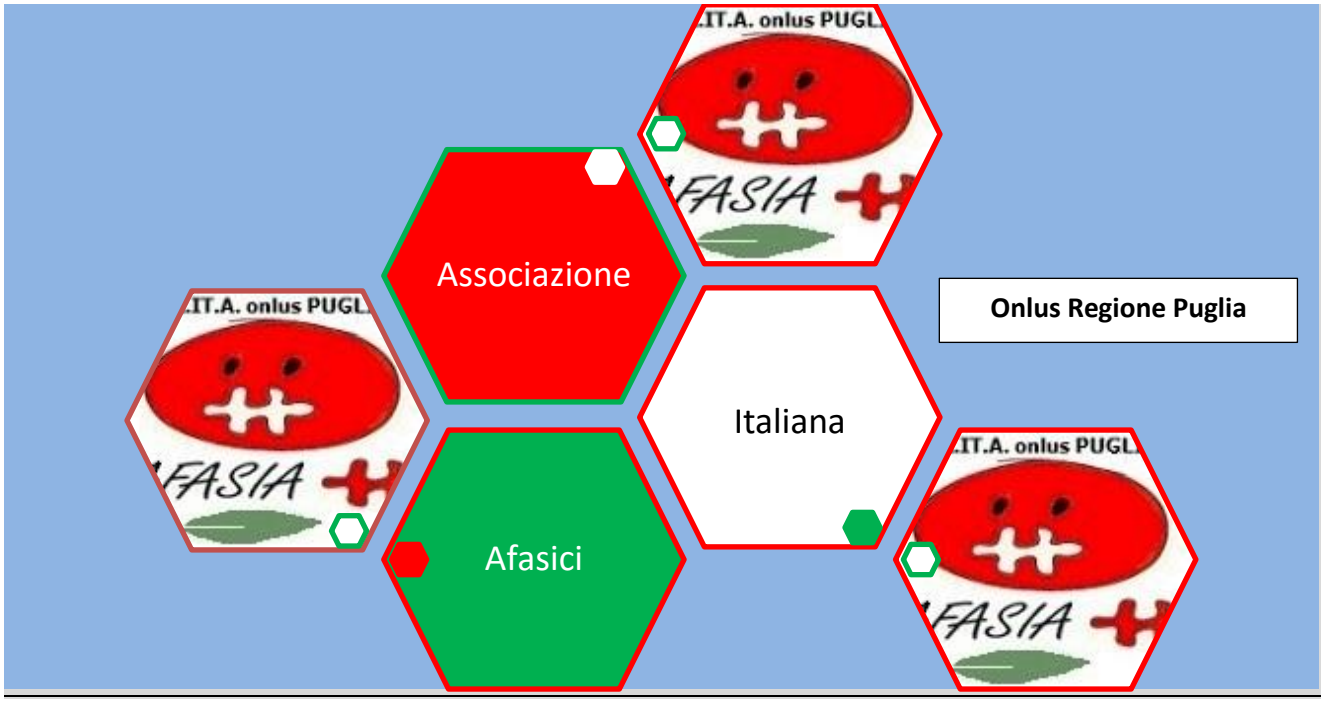


Regolamento Interno

Bari, 11 dicembre 2015

REGOLAMENTO INTERNO

Procedure

Art. 1

La sede legale dell'Associazione è presso il domicilio eletto dal rappresentante legale.

Art. 2

L'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e relativa approvazione dei soci, aderisce o meno alle Associazioni Italiane Afasici - Federazione.

Art. 3

É fatto divieto ai soci e a tutti coloro che ricoprono incarichi istituzionali, di svolgere attività politica nelle sedi istituzionali, territoriali, regionali e nazionali dell'Associazione, e durante tutte le attività associative espletate in luoghi pubblici e privati.

Art. 4

Il Consiglio Direttivo decide in merito alla quota d'iscrizione per l'anno in corso, ed inoltre stabilisce eventuali agevolazioni per soci che versano in condizioni economiche disagiate.

Art. 5

Il responsabile del trattamento dati è il legale rappresentante dell'Associazione; la gestione dei dati sensibili è affidata per delega del rappresentate legale alla persona che ricopre la carica di Tesoriere (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, art. 4 comma 1 lettera d), nonché art. 26 del D.lgs. n. 196/2003).

Art. 6

Le sezioni territoriali e/o operative, costituite nell'ambito della regione Puglia, sono prive di qualsiasi autonomia se non nella parte operativa: programmazione ed esecuzione delle attività in osservanza allo statuto e al regolamento dell'associazione regionale. La gestione economica delle attività è affidata al referente territoriale e/o operativo, salvo rendicontazione finale al tesoriere dell'associazione regionale.

Art. 7

Il pagamento della quota annuale o altro dovrà essere effettuato possibilmente attraverso transazioni postali o bancarie. Il documento di transazione costituisce atto di ricevuta.

Art. 8

L'Assemblea dei soci potrà deliberare per questioni inerenti i punti d, e, g, art. 11 dello statuto, anche attraverso adeguato sistema telematico, pur nel rispetto delle norme statutarie riguardanti la convocazione e la validità dell'Assemblea. In questo caso, l'ordine del giorno, oltre a riportare i punti in discussione, dovrà essere accompagnata da relazione dettagliata del presidente.

Art. 9

La convocazione per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere emanata sessanta giorni primi della scadenza naturale del mandato. Le candidature devono pervenire al Presidente in carica entro e non oltre 15 giorni della data delle elezioni. La gestione delle elezioni è affidata al Comitato dei Probiviri in carica. Ogni socio potrà esprimere, oltre al suo, un voto per delega. La delega dovrà essere consegnata al Presidente del Comitato dei Probiviri che ne accerterà la validità. Le stesse norme valgono per quanto riguarda le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci.
Eventuali deroghe al mandato temporaneo del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo, devono essere sottoposte ad approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 10

I Consigli Direttivi potranno avvenire in videoconferenza o, per questioni minori (escluso le decisioni di capitoli di spesa), anche attraverso adeguato sistema telematico, pur nel rispetto dello norme statutarie riguardanti la convocazione e la validità del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Le assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo verranno effettuate con registrazioni audio, e sarà compito del segretario/a trascriverle e archiviarle in formato pdf.

Art. 12

Tutti i verbali e tutta la documentazione verranno archiviati in formato elettronico oltre che cartaceo.